



COMUNE DI ALBANO LAZIALE

(PROVINCIA DI ROMA)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 125 DEL 20.10.99

OGGETTO: Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto mediante autobus.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno venti del mese di ottobre, in Albano Laziale, nell'aula consiliare del Comune, a seguito dell'avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio comunale, in seduta straordinaria ed in prima convocazione.

Partecipa il Vice Segretario Generale Prof. Alberto Sisti.

Alle ore 15.55 il Presidente del Consiglio Fausto Di Fazio assume la presidenza e dispone che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti.

All'appello risultano presenti n. 24 ed assenti n. 7 su n. 31 componenti assegnati ed in carica, e cioè:

			presenti	assenti
1) - CHIOVELLI	MAURIZIO	Sindaco		"
2) - DI FAZIO	FAUSTO	Presidente	"	
3) - OROCCINI	ALDO	Consigliere	"	
4) - BORELLI	MASSIMILIANO		"	
5) - TOTI	MANLIO			"
6) - RAPISARDI	MARIO		"	
7) - DI ROLLO	AURELIANA			"
8) - PONZO	ALDO		"	
9) - PETRICCA	ANGELO		"	
10) - DE SANTIS	LUCIANO		"	
11) - VENDITTI	ADRIANO		"	
12) - CIANFICHI	PIERANGELO		"	
13) - DI GIUSEPPE	NICOLA		"	
14) - QUATRA	MICHELE			"
15) - VERCELLONI	CINTHIA		"	
16) - ANTONELLI	ANGELO		"	
17) - ZEPPIERI	STEFANO		"	
18) - TORREGIANI	ALESSANDRA		"	
19) - PALOMBI	ALBERTO			"
20) - MAGGI	ANTONINO		"	
21) - MATTEI	MARCO		"	
22) - FORTINI	PIERO			"
23) - ORCIUOLI	MATTEO MAURO		"	
24) - SANNIBALE	MAURIZIO		"	
25) - ESPOSITO	RAFFAELE		"	
26) - COLAGROSSI	NATALE		"	
27) - ROVERE	VINCENZO		"	
28) - ROMA	DOMENICO		"	
29) - MARINI	NICOLA			"
30) - STELLA	PIERLUIGI		"	
31) - FALLONI	CESARE		"	

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Sono nominati scrutatori Antonelli e Borelli per la maggioranza, Roma per la minoranza.

In prosecuzione di seduta.

Partecipano alla seduta senza diritto di voto, come previsto dall'art. 14 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, gli assessori Antonacci e Colò.

Presenti n. 18. Assenti: Di Rollo, Quatra, Marini, Palombi, Esposito, Orciuoli, Fortini, Torregiani, Rapisardi, Ponzio, Cianfichi, Roma, Rovere.

Il Presidente legge l'oggetto del punto n° 7 all'o.d.g. "Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto mediante autobus", dopodichè dà la parola al funzionario responsabile dott.ssa Masi per l'esposizione della proposta.

Rientrano nel frattempo i consiglieri Torregiani, Cianfichi, Roma, Rovere ed esce il consigliere De Santis e Petricca (presenti n. 20).

Interviene il consigliere Torregiani per proporre il seguente emendamento:

All'art. 14 dopo comma 5 (pag. 13) sostituire con " La Commissione dovrà altresì fissare il termine entro il quale il titolare della licenza dovrà provvedere alla messa in efficienza o alla sostituzione del mezzo. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo."

Seguono gli interventi dei consiglieri Sannibale, Falloni, Stella e del Sindaco (agli atti).

Il consigliere Torregiani ritira la prima parte dell'emendamento.

Seguono gli interventi del Sindaco e del consigliere Sannibale (agli atti).

Dopodichè, non essendoci altri interventi, il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta di emendamento, così come di seguito riportata :

Dopo il comma 6 dell'art. 14 aggiungere " Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo."

Con voti favorevoli 12, contrari 4 (Stella, Falloni, Maggi, Sannibale), astenuti 4 (Colagrossi, Venditti, Roma, Rovere) il Consiglio approva di apportare l'emendamento di cui sopra dopo il comma 6 dell'art. 14.

Dopodichè il Presidente mette in votazione la proposta di approvazione del regolamento in oggetto così come emendato.

Con voti favorevoli 16, contrari nessuno, astenuti 4 (Falloni, Stella, Maggi, Sannibale)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 12 della legge Regionale n° 73 del 04.12.1989 per il quale "I Comuni del Lazio che abbiano già istituito il servizio noleggio da rimessa di autobus con conducente debbono procedere, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla modifica dei relativi regolamenti, per rendere i regolamenti stessi conformi ai principi ed alle disposizioni contenute nella presente legge...";

Considerato che si rende necessario adottare il presente regolamento;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni espresso dal Dirigente del Settore III Dott.ssa Rosa Pieragostini in data 21.09.99;

DELIBERA

Di approvare l'allegato regolamento per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto mediante autobus.

Comune di ALBANO LAZIALE (Prov.di Roma)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

COMMERCIO

COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO : Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto mediante autobus.

Cap. _____ competenza Residui

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art.55 comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142

ATTESTA

come dal prospetto che segue la copertura finanziaria

della complessiva spesa di L.

Stanziamiento definitivo (+) L.

Somme già impegnate (-) L.

Somma disponibile L.

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell' art.53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

FAVOREVOLE

Data 21.09.99.

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Rosa Pieragostini

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

IL RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

IL RESPONSABILE

Data

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE
SVOLTO MEDIANTE AUTOBUS

10.....

11.....

12.....

12 V.....

13.....

13.....

13.....

14.....

14 V.....

15.....

15 V.....

16.....

17.....

17.....

17.....

18.....

19.....

19.....

INDICE

Pag.

1- Disciplina del servizio	4
2- Determinazione del numero	4
3- Licenza comunale d'esercizio.....	5 ✓
4- Durata e trasferibilità della licenza comunale.....	6
5- Esercizio provvisorio dell'attività.....	6
6- Modalità per il rilascio delle licenze comunali.....	7 ✓
7- Requisiti per ottenere la licenza comunale.....	7 ✓
8- Idoneità morale, finanziaria e professionale.....	8 ✓
9- Domanda per ottenere il rilascio della licenza comunale.....	9
10- Titoli preferenziali per la formazione della graduatoria dei concorrenti	10
11- Rinnovo della licenza comunale.....	11
12- Trasferimento della licenza comunale.....	11 ✓
13- Cause di impedimento al rilascio ed al rinnovo della licenza comunale.....	12 ✓
14- Accertamento e verifica dei requisiti degli autobus e degli impianti.....	12 ✓
15- Sostituzione degli autobus, modifica, ristrutturazione e trasferimento degli impianti.....	13
16- Contachilometri e cronotachigrafo.....	15
17- Tariffe.....	14
18- Inizio e modalità di gestione del servizio	14 ✓
19- Responsabilità	15
20- Obblighi e divieti a carico del tit. della licenza comunale.....	15 ✓
21- Obblighi e divieti a carico dei conducenti degli autobus	16
22- Sospensione della corsa	17
23- Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato	17
24- Revoca della licenza comunale d'esercizio	17
25- Decadenza della licenza.....	18
26- Contravvenzioni.....	19
27- Tassa comunale per il rilascio od il rinnovo della licenza di esercizio.....	19

Art.1
Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio da rimessa con conducente, svolto con l'impiego di autobus muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo le prescrizioni dell'art.85 del D.L.gs 30 aprile 1992 , n.285, ed in conformità alla nozione di uso dei veicoli di cui all'art.82 dello stesso D.L.gs., sul quale si esercita la competenza di questo Comune , è disciplinato :a) dai Regolamenti CEE 543/69, 1463/70, 514 e 515/72 , 1787/73, 2827 e 2828/77 in quanto applicabili;

b) dalle leggi 14 febbraio 1974, n.62; 14 agosto 1974, n.394; 13 novembre 1978,n.727;

c) dal D.M. 18 aprile 1977 e successive integrazioni e modificazioni;

d) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;

e) dalla Legge 8 giugno 1990, n.142;

f) dalla Legge 29 dicembre 1990 ,n.428;

g) dalla L.R. Lazio 4 dicembre 1989, n.73;

h) dal D.M. 20 dicembre 1991, n.448;

i) D.Lgs. 30 aprile1992, n.285;

l) dalla L.R. Lazio 9 giugno 1992 , n.38;

m) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

n) dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2

Determinazione del numero e del tipo degli autobus
Da adibire al servizio e determinazione
Del corrispondente numero delle licenze
Autobus assentibili

Sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio più rappresentative a livello regionale, la Camera di Commercio, Industria , Artigianato ed Agricoltura e le strutture di promozione turistica competenti per territorio e secondo le prescrizioni del D.M. 18 aprile 1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, il numero ed il tipo degli autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente ed il corrispondente numero di licenze autobus assentibili dal Comune di Albano Laziale per l'esercizio del servizio viene determinato in n. **11** ai sensi dell'art. 3 dalla L.R. Lazio n.73/89 ed in n. **4** ai sensi dell'art.12, 4° comma, della stessa legge regionale, per un totale di n. **15** licenze .

Poiché con deliberazione del Consiglio Comunale n.317 del 8/4/1983, approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 4502 del 10/07/1984 (verbale di controllo n. 649/72 del 27/07/1984, il numero di autobus da adibire al servizio ed il corrispondente numero di licenze assentibili è stato fissato in n. 15 , superando di n. 4 autobus il numero massimo determinato ai sensi dell'art.3 della L.R. n.73/89.
Alle licenze eccedenti si applicano - per il rinnovo ed il trasferimento - le condizioni previste dell'art.12, ultimo comma, della stessa Legge Regionale.

Art.3

Licenza comunale di esercizio

Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente, svolto a mezzo di autobus, occorre il possesso di apposita licenza comunale.

La licenza comunale di esercizio viene assegnata sulla base delle risultanze del concorso pubblico da espletarsi secondo le modalità previste dal presente regolamento e viene rilasciata con determinazione dirigenziale.

La licenza comunale di esercizio deve indicare la targa provinciale, il tipo e le caratteristiche dell'autobus da utilizzare per il servizio, che dovranno risultare conformi alle prescrizioni contenute nel D.M. 18 aprile 1977 e sue modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di procedere alla riduzione del numero delle licenze rilasciate ed al loro conseguente ritiro, qualora fosse necessario trasformare il servizio o ricorressero altri motivi di pubblico interesse .

I criteri e le modalità per procedere alla diminuzione dell'organico sono fissati dalla Giunta Comunale, sentite le organizzazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative a livello regionale.

Copia delle licenze comunali di esercizio viene trasmessa- a cura dell'Ufficio della Regione, per consentire l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento di apposito schedario regionale.

Il numero delle licenze rilasciate non potrà, comunque, superare quello assentibile ai sensi dell'art.2 del presente regolamento.

Art.4

Durata e trasferibilità della licenza comunale di esercizio

La licenza comunale di esercizio ha durata di otto anni, a decorrere dalla data del suo rilascio .

Essa è rinnovabile su domanda dell'interessato per uguale periodo, fatti salvi i casi di revoca e di decadenza, previsti nei successivi art:24 e 23.

Allo scadere di ciascun quinquennio dalla data del rilascio della licenza comunale deve essere accertato d'ufficio il permanere dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato il titolo.

Il venire meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale e finanziaria comporta la revoca del titolo.

La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dal suo rilascio, esclusi i casi di morte del titolare o di cessazione dell'attività.

Al titolare che abbia trasferito la licenza comunale di esercizio non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne attribuita altra prima che siano trascorsi cinque anni dal trasferimento della prima.

Nel caso di morte del titolare di licenza d'esercizio intestata ad una ditta individuale, la licenza passa agli eredi che possono o condurre in proprio l'attività di noleggio, se in possesso dei requisiti prescritti ed in assenza delle cause d'impedimento previste dall'art.13 del Regolamento, oppure trasferire la licenza ad un altro soggetto idoneo. Per le licenze eccedenti il numero fissato dalla legge regionale, il trasferimento è consentito esclusivamente a favore degli eredi che proseguono l'attività di noleggio.

Art.5

Esercizio provvisorio dell'attività

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa stessa risulti priva di un gestore munito dell'idoneità professionale, è consentito l'esercizio provvisorio da parte degli eredi per la durata di un anno.

L'esercizio provvisorio può essere prorogato di sei mesi per gravi e comprovati motivi.

Alla scadenza dell'esercizio provvisorio, l'impresa dovrà risultare munita del titolo di idoneità professionale in uno dei modi previsti dall'art.6 del D.M. 448/91.

La stessa regola si applica dell'esercizio provvisorio da parte del legale rappresentante del titolare incapace fisicamente o giuridicamente.

Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità del dirigente munito del titolo d'idoneità professionale dell'impresa persona giuridica, le relative funzioni possono essere assunte provvisoriamente da un dirigente sprovvisto del titolo per la durata di un anno.

Il termine può essere prorogato di sei mesi per gravi e comprovati motivi.

Prima del rilascio della licenza, dovrà essere dimostrata la proprietà o la legale piena disponibilità degli autobus da adibire al servizio, che devono essere conformi ai tipi ed alle caratteristiche stabiliti dalle norme vigenti in materia e di fabbricazione non superiore a dieci anni alla data di avvio dell'esercizio; dovrà inoltre, essere acquisito il parere favorevole della Commissione di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Art.8

Idoneità morale, finanziaria e professionale

Gli aspiranti al rilascio della licenza comunale di esercizio debbono possedere i requisiti di idoneità morale e finanziaria e professionale, previsti dagli art.4-5-6- del D.M. 448/91.

A) Idoneità morale.

Il requisito è attestato dalla seguente documentazione:

- 1) certificato generale del casellario giudiziale;
- 2) certificato del tribunale civile del circondario di appartenenza, dal quale risulti che l'interessato non ha in corso procedura fallimentare né di essere stato soggetto a procedura fallimentare, oppure la intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n.267;
- 3) attestazione di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che l'interessato non sia stato sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423.

Il requisito deve essere posseduto dal titolare dell'impresa individuale, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

Quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa una sede sia posto un institore o un direttore, il requisito deve essere posseduto anche da questi .

Tale requisito deve essere, inoltre, posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

B) Idoneità finanziaria.

Si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di un'attestazione di affidamento, per un importo pari a L. 100 milioni, rilasciata da aziende o istituti di credito e da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi.

L'importo dell'attestazione dovrà essere aumentato nella misura di 5 milioni per ciascun veicolo da adibire al servizio da svolgere.

C) Idoneità professionale.

- 5) attestato di idoneità professionale, rilasciato dall'Ufficio provinciale della M.C.T.C., della persona o delle persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva;
- 6) attestazione del requisito dell'idoneità finanziaria;
- 7) elenco del personale che si intende adibire alla guida degli autobus;
- 8) certificato di abilitazione professionale alla guida di autobus per ciascuno degli addetti elencati;
- 9) documentazione attestante eventuali titoli di preferenza.

C) Alla domanda presentata dal legale rappresentante di enti od aziende pubblici debbono essere allegati:

- 1) Regolamento aziendale,
- 2) Elenco degli amministratori e dei direttori,
- 3) Attestato di idoneità professionale, rilasciato dall'ufficio provinciale della M.C.T.C., della persona o delle persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva;
- 4) Attestazione del requisito dell'idoneità finanziaria;
- 5) Elenco del personale che si intende adibire alla guida degli autobus;
- 6) Certificato di abilitazione professionale alla guida di autobus per ciascuno degli addetti elencati;
- 7) Documentazione attestante eventuali titoli di preferenza.

Art.10

Titoli preferenziali per la formazione della graduatoria dei concorrenti

La graduatoria dei concorrenti per il rilascio delle licenze comunali è formulata sulla scorta dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, unitamente al punteggio da assegnare in base ai seguenti titoli preferenziali :

- a) essere costituiti in cooperativa per l'esercizio delle attività di autonoleggio da rimessa;
- b) svolgere le predette attività nella forma di impresa artigiana;
- c) aver acquisito specifica professionalità nel settore del noleggio da rimessa, riscontrabile attraverso uno o più dei seguenti elementi:
 - 1) l'anzianità di presenza operativa;
 - 2) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
 - 3) il numero dei posti di lavoro ed imprenditoriale posta in essere;
 - 4) il numero dei posti aperti al pubblico;
 - 5) la dotazione di proprie rimesse con officina attrezzata;
- D) essere esercenti di autoservizi di linea;
- E) esercitare l'attività di autonoleggio mediante autobus a trazione elettrica e ibrida con indicazione del numero degli automezzi.

Il bando di concorso deve contenere l'elenco dei titoli preferenziali e del punteggio assegnato loro.

Art.11

Rinnovo della licenza comunale di esercizio

Chi intende ottenere il rinnovo della licenza comunale di esercizio, deve presentare domanda in carta legale diretta all'ufficio competente almeno 180 giorni prima della data di scadenza della licenza stessa:

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione che l'ufficio competente al rinnovo indicherà per poter accertare la permanenza dei requisiti prescritti per la titolarità della licenza e l'assenza delle cause di impedimento indicate all'art.13 del Regolamento.

Il rinnovo è assentito con determinazione dirigenziale, previo parere favorevole della commissione prevista dall'art.14 in ordine ai requisiti degli autobus e degli impianti.

Art. 12

Trasferimento della licenza comunale d'esercizio

Chi intende ottenere il trasferimento della licenza comunale d'esercizio, deve presentare domanda in carta legale diretta all'ufficio competente entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di decesso del titolare, pena la decadenza della licenza. L'aspirante al trasferimento deve allegare alla domanda i documenti prescritti per il rilascio della licenza.

Il trasferimento è assentito con determinazione dirigenziale una volta accertato il possesso dei requisiti di legge per la titolarità della licenza e l'assenza delle cause di impedimento indicate dall'art.13 del Regolamento.

Art.13

Cause di impedimento al rilascio ed al rinnovo della licenza comunale

Costituiscono motivi di impedimento al rilascio ed al rinnovo della licenza comunale di esercizio le seguenti circostanze accertate a carico del richiedente:

- A) aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi, salvo sospensione della pena o riabilitazione;
- B) aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio, salvo sospensione della pena o riabilitazione;
- C) aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n.75;
- D) aver in corso procedura di fallimento od essere stato soggetto a procedura fallimentare, senza che sia intervenuta riabilitazione;
- E) aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autobus con conducente senza requisiti prescritti;
- F) essere incorso, salvo sospensione della pena o successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro o la normativa previdenziale e/o fiscale;
- G) essere incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedenti licenze di esercizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente, comminati ai sensi degli artt.24 e 25 del Regolamento ;
- H) non essere in possesso dei requisiti indicati ai precedenti artt.7 e 8.

Art.14

Accertamento e verifica dei requisiti degli autobus e degli impianti

Una Commissione - nominata dal Consiglio Comunale e composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, da un rappresentante del Comune stesso, da un funzionario della Regione o Provinciale, ai sensi della legge regionale 769/99, assessorato ai trasporti, e da un rappresentante delle organizzazioni di categoria dell'autonoleggio più rappresentative a livello regionale- ha il compito di accertare l'ubicazione della sede od ufficio, la disponibilità di immobili o aree attrezzate idonei al ricovero dei veicoli e degli impianti alle prescrizioni di legge ed alle esigenze di efficienza e di regolarità del servizio.

Tali accertamenti e verifiche non possono implicare adempimenti di carattere tecnico, riservate in base alle disposizioni vigenti agli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione.

La Commissione, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, è tenuta a sottoporre a periodici controlli gli autobus e gli impianti adibiti al servizio ed a riferire in ordine alle risultanze di tali controlli all'Amministrazione Comunale ed all'Amministrazione Regionale, per i conseguenti adempimenti di rispettiva competenza.

Quando la Commissione ritenga che un autobus non risponda più ai requisiti per i quali ottenere la carta di circolazione dovrà informare l'Ufficio competente per gli atti conseguenti.

Qualora un autobus non presenti il dovuto stato di conservazione e di decoro, la Commissione dovrà informarne l'Ufficio competente.

Con determinazione dirigenziale verrà fissato il termine entro il quale il titolare della licenza dovrà provvedere alla messa in efficienza o alla sostituzione del mezzo. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. L'inadempienza da parte del titolare della licenza comporta la revoca della licenza stessa.

Il parere favorevole della Commissione, in merito ai requisiti di idoneità degli automezzi e degli impianti, è condizione per il rilascio ed il rinnovo delle licenze comunali.

Art.15

Sostituzione degli autobus; modifica, ristrutturazione e trasferimento degli impianti

La sostituzione degli autobus destinati all'esercizio, la modifica o la ristrutturazione degli impianti, l'eventuale trasferimento in altra sede nell'ambito del territorio del Comune, sono soggetti a specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale che vi provvede con determinazione dirigenziale, previo accertamento del possesso dei requisiti necessari, svolto dalla Commissione di cui al precedente art. 14.

Le sostituzioni degli autobus debbono essere annotate sulla licenza di esercizio.

Art.16

Contachilometri e cronotachigrafo

Gli autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale il Comune esercita in qualsiasi momento il diritto di controllo tramite il corpo dei VV.UU.

Gli stessi autobus debbono, inoltre essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n.727.

Art.17

Tariffe

La disciplina delle tariffe e la sua revisione sono regolarmente con provvedimento della Giunta Comunale con riferimento ai tipi ed alle caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio stesso, alla durata di detto servizio ed alle percorrenze.

I titolari delle licenze comunali di esercizio debbono tenere costantemente esposte, nelle sedi legali e negli uffici, le tabelle tariffarie e provvedere a rendere note le tabelle stesse agli esercizi alberghieri, alle pensioni e locande, alle agenzie di viaggio, alle strutture di promozione turistica.

Art.18

Inizio e modalità di gestione del servizio

L'assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 30 giorni dalla data di rilascio della licenza stessa.

Tale termine può essere prorogato con provvedimento sindacale, fino ad un massimo di ulteriori novanta giorni, se il titolare della licenza dimostri di essere proprietario dell'autobus, ma di non averne la disponibilità per causa non imputabile alla sua responsabilità.

In tal caso, il titolare della licenza dovrà far risultare di aver provveduto all'ordinazione dell'autobus ed indicare il numero di telaio con il quale l'autobus stesso è contraddistinto.

Il servizio deve essere gestito dal titolare della licenza comunale di esercizio o dai suoi dipendenti.

L'impresa assegnataria deve, inoltre, entro novanta giorni dall'inizio delle attività, presentare all'Ufficio Comunale competente i seguenti documenti:

- A) certificato in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, della assistenza malattie e dell'assistenza infortuni sul lavoro, dal quale risulti il numero di posizione del contribuente; in luogo del suddetto certificato, è ammessa la presentazione in originale o in copia autenticata, dal quale risulti l'avvenuta denuncia del personale e il numero di posizione del contribuente.
- B) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il numero dei dipendenti dell'impresa, con l'indicazione della suddivisione fra impiegati e operai e con la precisazione che l'impresa è in regola con le relative contribuzioni.

La mancata presentazione dei documenti a) e/o b) entro il termine stabilito comporta la decadenza della licenza comunale.

Art.19

Responsabilità

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione con il rilascio e l'esercizio della licenza comunale, resta a completo ed intero carico del titolare della

licenza stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del Comune.

Art.20

Obblighi e divieti a carico del titolare della licenza comunale d'esercizio

Fermi restando gli obblighi di legge e quelli già previsti dal presente regolamento, al titolare della licenza comunale di esercizio fanno carico i seguenti ulteriori obblighi:

- A) tenere apposito foglio di viaggio, progressivamente numerato, indicante luogo di partenza e di arrivo del servizio, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di targa dell'autobus utilizzato e le eventuali variazioni intervenute, da apporre a cura del conducente. Il foglio di viaggio deve essere esibito ad ogni richiesta delle amministrazioni regionali e comunali e deve essere conservato presso la sede legale della Ditta, Azienda ed Impresa per almeno un anno dalla data di ciascun servizio; nello stesso foglio di viaggio, deve essere contenuta la seguente dichiarazione: "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con l'indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio e saranno rispettate le tariffe minime approvate dall'amministrazione regionale".
- B) Tenere esposta, nelle sedi legali e negli uffici, copia autentica della licenza comunale di esercizio dell'attività di noleggio;
- C) curare la regolarità del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto entro le 48 ore all'Amministrazione comunale ogni eventuale sospensione di attività e del relativo periodo;
- D) assicurare gli autobus il necessario stato di efficienza, decoro ed igiene;
- E) comunicare per iscritto alle Amministrazioni regionale e comunale, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento nella ubicazione della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla licenza di esercizio;
- F) sottoporre gli autobus e gli impianti a qualsiasi visita, ispezione, e controllo che l'Amministrazione regionale e comunale riterranno di disporre;
- G) stazionare con gli autobus adibiti al servizio all'interno delle rimesse o delle aree appositamente attrezzate, posizionate in zona periferica.

A carico del titolare della licenza di esercizio sono posti, inoltre i seguenti specifici divieti:

- A) esercitare l'attività di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare della licenza o il personale dipendente o ad esso coadiuvante;
- B) stazionare con gli autobus per procurarsi servizi di noleggio al di fuori del territorio del Comune di Roma e sulle aree pubbliche comunali. In caso di necessità, e sempre quando il servizio di noleggio risulti essere stato preventivamente contrattato, può essere, tuttavia, consentita la sosta degli autobus

anche presso gli scali ferroviari, marittimi ed aerei, in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;

- C) adibire l'autobus di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art.82, sesto comma del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, all'esercizio di servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolamentari concessi o provvisoriamente autorizzati;
- D) per le ditte individuali, esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di noleggio.

Art.21

Obblighi e divieti a carico dei conducenti degli autobus

I conducenti degli autobus in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso della responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare, essi hanno l'obbligo di:

- A) conservare costantemente nell'autobus tutti i documenti inerenti all'attività ed esibirla ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- B) curare che il contachilometri ed il cronotachigrafo funzionino regolarmente;
- C) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- D) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno degli autobus e depositare entro le successive ventiquattro ore, presso l'Ufficio comunale competente, eventuali oggetti dimenticati dei quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;
- E) tenere a bordo dell'autobus ed esibire, a richiesta, copia del presente Regolamento;
- F) tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autobus e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.

Ai conducenti degli autobus in servizio di noleggio è fatto divieto di :

- A) far salire sull'autobus, anche durante i periodi di sosta, persone diverse da quelle che lo hanno noleggiato;
- B) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autobus e dalla carta di circolazione dell'autobus stesso;
- C) portare animali propri nell'autobus;

- D) deviare, di propria iniziativa e salvo casi di necessità, dal percorso eventualmente predeterminato all'atto della definizione del contratto di noleggio;
- E) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autobus;
- F) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvo il risarcimento di eventuali danni cagionati dai passeggeri all'autobus;
- G) fermare l'autobus e interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art.22

Sospensione della corsa

Qualora per avaria dell'autobus o per altre cause di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza la possibilità di tempestiva sostituzione dell'autobus stesso, i passeggeri che lo abbandonano sono tenuti al pagamento dell'importo corrispondente al solo percorso segnato dal contachilometri, oppure ad una quota proporzionale del prezzo convenuto per il noleggio.

Art.23

Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato

Quando i passeggeri, una volta giunti a destinazione, intendono disporre ancora dell'autobus noleggiato, il titolare della licenza o il conducente dell'autobus hanno la facoltà di concordare l'ulteriore corrispettivo da pagarsi per il tempo di attesa.

Art.24

Revoca della licenza comunale di esercizio

La revoca della licenza comunale di esercizio viene disposta nei seguenti casi.

- A) Quando l'attività di noleggio viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza; il personale da esso dipendente o coordinato; il personale coadiuvante;
- B) quando il titolare della licenza ha stazionato, per procurarsi servizi di noleggio, nell'ambito di altri comuni;
- C) quando l'autobus di noleggio sia stato adibito - senza la prescritta autorizzazione - ad esercitare servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata a prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati;

- D) quando - nel caso di ditte individuali - il titolare della licenza abbia esercitato altra attività lavorativa che sia incompatibile e pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di noleggio;
- E) quando risulti che l'autobus adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di conservazione e di decoro ed il titolare della licenza non abbia provveduto alla sua messa in efficienza entro il termine fissato dal Comune, secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente Regolamento;
- F) quando il titolare della licenza sia incorso nella violazione degli obblighi previsti dai precedenti artt. 16, 18 commi 1, 4 e art. 20 - primo comma - lettere a), b), e), f), g), o non abbia osservato i divieti previsti nello stesso art. 20;
- G) quando il titolare della licenza non eserciti l'attività di autonoleggio in conformità a quanto dichiarato ai sensi della lettera e) dell'art. 10 del presente Regolamento.

La revoca è disposta con determinazione dirigenziale.

Il provvedimento di revoca della licenza deve essere proceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide, notificate dal Comune a distanza non inferiore a trenta giorni l'una dall'altra.

In casi di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida il Comune è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto alle giustificazioni stesse.

Della pronuncia di revoca, il Comune dovrà tempestivamente informare la Regione e l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 25

Decadenza della licenza comunale di esercizio

- 1) La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente:
 - A) quando venga meno il possesso, da parte del titolare della licenza, di uno dei requisiti previsti dagli artt. 7 e 8 del presente Regolamento;
 - B) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare;
 - C) per mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 18 comma 5;
 - D) per fallimento del titolare della licenza;
 - E) per cessione della proprietà dell'autobus, senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di novanta giorni, prorogabili di altri novanta gg. per giustificati e comprovati motivi di forza maggiore;
 - F) per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto dall'art. 4 del presente regolamento;
 - G) per mancato rinnovo della licenza secondo le modalità previste dall'art. 11.
- 2) La decadenza è dichiarata con determinazione dirigenziale entro sei mesi dal momento in cui l'ufficio ha avuto conoscenza dei motivi che comportano la decadenza stessa.
- 3) Della pronuncia di decadenza dovranno essere tempestivamente informati, a cura del Comune, la Regione e l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Art.26

Contravvenzioni

Ferme restando le disposizioni concernenti la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento vengono sanzionate in base al D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285.